

NOTE DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON TIPOLOGIA DI REFLUO INDUSTRIALE MEDIANTE LA PROCEDURA SEMPLIFICATIVA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 19 DEL 13 MARZO 2013.

Cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale

L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento istituito dal **DPR 13 marzo 2013, n. 59** che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il D.Lgs 152/2006).

L'AUA è quindi un provvedimento abilitativo unico, nel quale confluiscono le seguenti comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale:

- ✓ **l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e ss. del D.Lgs n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);**
- ✓ la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall'allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
- ✓ l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente;
- ✓ l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente;
- ✓ la comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n.447/1995, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico;
- ✓ l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- ✓ le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell'ambiente.

Chi la può chiedere.

Possono richiedere l'AUA tutte le imprese che non sono soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui al punto precedente (art. 1, co. 1, DPR n. 59/2013).

I gestori che esercitano attività soggette a sole comunicazioni (per esempio per il recupero di rifiuti in regime semplificato) ovvero all'autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente possono decidere di non richiedere l'AUA fermo restando il passaggio attraverso il SUAP per la presentazione delle istanze (art. 3, co. 3, DPR n. 59/2013).

A chi si chiede.

La domanda di AUA deve essere presentata per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio insiste lo Stabilimento produttivo. Il

SUAP provvederà ad inviare il tutto all'autorità competente (individuata nella Provincia) per l'istruttoria del procedimento.

Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

Quando chiederla.

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo (es. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al SUAP di competenza territoriale.

Quando non si può chiederla.

Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.

Tempi e costi.

Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento unico è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente (in tal caso la Provincia del Comune interessato dall'insediamento produttivo) adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il **titolo autorizzativo**. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria.

Durata e rinnovo.

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in procedura di AUA.

La Regione Autonoma della Sardegna ha emanato un circolare con alcune importanti indicazioni operative in merito all'AUA, riportate nel D.G.R. n. 6/16 del 14 febbraio 2014 "Direttive in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. Raccordo tra la L.R. 3/2008 art. 1 commi 16-32 e il D.P.R. 59/2013 " alla quale si rimanda:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140221131009.pdf

Gli Utenti, *titolari di scarichi insistenti in pubblica fognatura*, che debbono ottenere una nuova autorizzazione, o presentare istanza di rinnovo di un provvedimento in scadenza, devono

inoltrare la domanda, secondo le modalità indicate nella modulistica pubblicata sul sito della RAS al seguente indirizzo:

<http://servizi.sardegناسuap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica>

Si evidenzia che le autorizzazioni vigenti, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e della Disciplina regionale sugli scarichi (DGR 69/25 - 2008), rimangono valide sino alla naturale scadenza quadriennale e l'istanza di AUA dovrà essere inoltrata:

- per le Piccole e Medie Imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, in aderenza al disposto dell'art. 3 del DPR 227/2011, **entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;**
- in tutti gli altri casi, in conformità a quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, **entro un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione.**

Per gli scarichi in rete fognaria, Abbanoa S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, continuerà a svolgere l'attività istruttoria, in collaborazione con le Province della Sardegna, indicando a queste ultime le prescrizioni utili a regolamentare lo scarico.

Presso il Settore Complesso Depurazione – U.O. Autorizzazioni allo Scarico e Atti Autorizzativi di Abbanoa SpA è comunque possibile ottenere informazioni relative alle modalità di compilazione delle domande di AUA e a tal fine si indicano i riferimenti utili per contattare il personale incaricato:

- email: attivita.produttive@abbanoa.it
- PEC: attivita.produttive@pec.abbanoa.it
- Uffici Abbanoa SpA: **Cagliari – Viale Armando Diaz 77**
Tel. 070/60321 – 070/6032004 – 070/6032263